

# Vademecum

D.Lgs. 81/08



Sicurezza

Il dirigente scolastico, come tutti i pubblici dirigenti, è identificato come datore di lavoro. Dunque, ai sensi del Dlgs 81/2008, il DS ha specifici compiti e responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nelle scuole paritarie, cioè non statali e autorizzate o legalmente riconosciute, il datore di lavoro, e quindi responsabile della sicurezza, è il gestore dell'istituto.

Gli interventi strutturali volti a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche sono a carico dell'ente locale competente: il Comune, per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e la provincia per le scuole secondarie di secondo grado.

Periodicamente, comuni e province effettuano dei sopralluoghi tecnici nelle scuole statali di loro competenza, in base ai quali redigono un piano di interventi al fine di dotare gli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il D.S. è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi. Egli deve:

- Elaborare il DVR (documento di valutazione dei rischi), contenente la previsione dei rischi presenti all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze e dei rischi connessi alle attività svolte nella scuola, compresa la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri (DVR).

Una specifica valutazione dei rischi va inserita nel DVR, nel caso in cui l'attività didattica preveda l'uso di laboratori da parte degli alunni, i quali sono equiparati ai lavoratori (pur essendo esclusi dal computo del numero dei dipendenti).

- Elaborare, a seguito di tale valutazione, il Piano di sicurezza, documento contenente le misure antinfortunistiche, ossia miranti a rimuovere i rischi collettivi e individuali
- Designare l'RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art.33 Dlgs 81/08).

Il servizio di prevenzione e protezione (Dlgs 81/08) provvede a: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare misure di prevenzione e protezione e sistemi di controllo di tali misure;

promuovere l'informazione e la formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza, nonché alla riunione periodica sulla sicurezza di cui all'art. 35.

- E' una figura che deve essere in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche e di determinati requisiti ( ), con il compito di coordinare tutto il servizio di prevenzione e protezione nella scuola. In particolare, l'RSPP coadiuva il DS nella redazione del Piano di sicurezza e del Piano di emergenza, che dà a tutti i lavoratori della scuola (compresi gli studenti) indicazioni su come bisogna comportarsi in caso di emergenza, incendio, terremoto e primo soccorso (il documento deve essere di facile e immediata lettura e deve essere messo a disposizione di tutti). L'RSPP, inoltre, vigila sull'osservanza delle norme di sicurezza, nel caso l'attività didattica preveda l'uso di laboratori l'RSPP visita i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi e collabora con il DS e con l'ASPP alla Valutazione dei rischi del laboratorio ed al necessario aggiornamento nel momento in cui vengono acquistate nuove attrezzature o introdotte nuove modalità di lavoro, progetta e programma gli interventi formativi ed informativi da effettuarsi in relazione alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di laboratorio ed i docenti preposti; coordina il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (gli ASPP e le figure sensibili) e coordina le prove periodiche di evacuazione, da effettuarsi almeno due volte durante l'anno scolastico (D.L. 577/82). Tali prove servono come esercitazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza e per verificare l'efficacia del piano di emergenza. Perciò al termine della prova l'RSPP dovrà redigere un verbale sulle criticità e modifiche da apportare al Piano (ed è utile analizzare in classe i comportamenti tenuti in modo da evitare gli eventuali errori commessi durante la prova).
- Designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).  
Ai sensi dell'art.32 c.10 Dlgs 81/08, se il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP, deve, comunque, organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Sarà, dunque, il Ds a valutare quanti addetti sia opportuno nominare, in base alla situazione specifica, ad esempio, uno per plesso. Tutti i componenti del servizio di P e P sono tenuti al segreto

in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

- Designare, nei casi previsti dalla normativa, il medico competente, per la sorveglianza sanitaria, la prevenzione e gli accertamenti medici connessi ai rischi professionali.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui l'attività lavorativa preveda:

- 1) l'esposizione a sostanze chimiche (almeno una volta all'anno). I destinatari sono gli insegnanti teorici, tecnico-pratici e gli assistenti dei laboratori di chimica
  - 2) l'esposizione a videoterminali per più di 20 ore a settimana (ogni 5 anni per i lavoratori con meno di 50 anni, ogni 2 anni per i lavoratori che hanno da 50 anni in su).
  - 3) La mobilitazione di carichi pesanti, ciò riguarda gli educatori degli asili nido, che devono sorreggere il peso dei bambini per molte ore, oppure gli assistenti all'autonomia dei ragazzi con disabilità fisica. In tal caso la normativa non indica espressamente la periodicità della sorveglianza sanitaria, ma è lo stesso medico competente a definirla a seconda delle condizioni cliniche del lavoratore.
- Designare le "figure sensibili", ossia i lavoratori addetti alle emergenze, squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
  - Fornire i necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e agli studenti.
  - Promuovere un'adeguata attività di formazione (obbligatoria sia per il DS che per i lavoratori) ed informazione, a favore del personale e degli alunni, sulla sicurezza e i rischi presenti nella scuola, in particolare sui rischi di esposizione connessi alle attività disimpegnate.
  - Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di istituto (RLS).

In ogni ist. scolastica è previsto il RLS, eletto o designato nell'ambito della RSU. Se nessun membro della RSU è disponibile ad assumere i compiti di RLS, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Nel caso in cui la RSU non individui alcun soggetto, fra tutti i docenti e gli ATA della scuola, disponibile ad accettare la designazione di RLS, il

DS si farà rilasciare dalla RSU una dichiarazione scritta dalla quale emerga che alcun lavoratore della scuola, dopo ogni possibile tentativo messo in pratica, si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni di RLS. Così il DS segnalerà la questione a tutte le organizzazioni sindacali presenti sul territorio. Nel contempo, in occasione di tutte le operazioni in materia di sicurezza che richiedano la consultazione obbligatoria del RLS, il DS redige un apposito verbale da cui emerga che il RLS non è stato consultato per mancata designazione della RSU da parte della RSU d'Istituto.

- In presenza di rischi da interferenza, il DS deve predisporre il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi).

Se il datore di lavoro appalta un lavoro o un servizio ad una ditta, deve redigere anche il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), ai sensi del Dlgs 81/2008, che bisogna predisporre in presenza di rischi da interferenza.

Questi rischi derivano dalla presenza di una ditta esterna che opera nell'unità produttiva (scuola), per cui la presenza di macchinari, sostanze e processi lavorativi concomitanti potrebbero essere fonti di pericolo, reciprocamente per l'uno o per l'altro.

Il DUVRI non è obbligatorio nei seguenti casi:

- Appalti di servizi di natura intellettuale
- Mere forniture di materiale o attrezzature
- Lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno (se non è attività ad alto rischio, come pericolo incendio, agenti cancerogeni, mutageni o biologici dannosi)
- Attività che presentano un basso rischio di infortunio per ambo le parti ( a patto che sia presente un coordinatore dei lavori qualificato).

**COME SI RETRIBUISCONO GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA E QUALI FIGURE RETRIBUIRE?**

## LE FIGURE PREVISTE DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA E GLI INTRECCI CON IL CONTRATTO D'ISTITUTO

La sicurezza è uno di quegli argomenti che è bene conoscere a fondo, anche per evitare intrecci impropri con la contrattazione sul fondo d'istituto.

Le due norme di riferimento sono: Dlgs 626/94 e Dlgs 81/2008 (convertito nel Dlgs 106/2009). Tra queste norme c'è continuità.

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, anche se formalmente abrogato dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi la vigente normativa antinfortunistica, considerato che il contenuto delle disposizioni abrogate risulta recepito dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di effettuazione della relativa valutazione, che tutelano penalmente le cautele antinfortunistiche. La continuità individuata nel caso in esame è risultata essere quella fra le disposizioni di cui all'ex D. Lgs. n. 626/1994 ed il vigente D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti gli obblighi del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione e di nominare il responsabile del servizio medesimo (RSPP) nonché di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

### **Le figure previste dalla legge sono:**

**a- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, (art. 71 Ccnl) è una figura obbligatoria (art. 2 Dlgs 626/94), designata dalla RSU (tra i suoi membri o, eventualmente, tra gli altri dipendenti della scuola)**

- fino a 200 dipendenti si elegge un solo rappresentante;
- nelle scuole con più di 200 dipendenti vanno eletti 3 rappresentanti.

Il RLS ha l'obbligo di segnalare i rischi al Dirigente. Ha diritto:

- a 40 ore annue di permessi retribuiti;
- a 32 ore di formazione in orario di servizio;
- all'informazione su tutte le materie che attengono alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, addetti all'antincendio ecc, nomina del medico competente se previsto dalla valutazione dei rischi);
- alla riunione periodica, perlomeno una l'anno;
- all'accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni all'interno della scuola e a ogni altro documento attinente l'igiene e la sicurezza.

**Poiché si tratta di una funzione sindacale non può essere retribuita.**

**b- Il responsabile della sicurezza di cui alla legge Dlgs 626/94:**

- è nominato dal Dirigente;
- è retribuito con fondi ordinari della scuola se esterno.
- deve possedere idonei titoli previsti dalla legge.

E' possibile nominare responsabile per la sicurezza anche personale interno, a condizione che questo possieda i prescritti requisiti idonei previsti dalla legge secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro e deve essere in possesso di formazione specifica.

La prestazione si configura in ogni caso (anche se interno) come contratto di collaborazione e pertanto il compenso si liquida a carico del contributo ordinario (non dal FIS e con le modalità stabilite all'art. 33 comma 2 lettera g del Di. 44/2001).

La RSU, ai sensi dell'art. 6 lettera d) del Ccnl, ha diritto di ottenere l'informativa sui criteri adottati per l'affidamento dell'incarico di responsabile della sicurezza e copia del contratto di collaborazione, così come stabilito dall'art. 35 del Di 44/2001.

Le **figure sensibili**, ai sensi del Dlgs 626/24, sono le seguenti:

- l'addetto prevenzione incendi (art. 12, c. 1 b);
- l'addetto al Pronto soccorso (art. 15, c. 2).

Gli addetti devono essere rapportati nel numero (1 o più) alle dimensioni dell'Istituzione, (art. 12 c. 2 e art. 15 c. 1) e sono designati dal Dirigente Scolastico dopo aver consultato il RLS (art. 8, c. 2 e art. 71 Ccnl).

Essi hanno il diritto, che deve essere garantito dal Dirigente Scolastico, di frequentare appositi corsi di formazione (art. 12, c. 3 e art. 15, c. 3) e sono tenuti allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 c. 5 lett.

### **Cosa prevede il Dlgs 626/94 sugli addetti?**

Il Dirigente Scolastico designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (art. 12, c. 3).

**Questi incarichi possono essere retribuiti, ma con fondi ordinari o economie di bilancio non vincolate (art. 83 ccnl), e non dal FIS.**

**I relativi compensi possono essere contrattati sempre a carico dei fondi ordinari. In ogni caso si tratterebbe comunque di compensi forfetari finalizzati a riconoscere le responsabilità delle suddette figure sensibili.**

Il Dirigente Scolastico nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a norma del Dlgs 626/94 a formare e informare tutti i lavoratori presenti in istituto e le figure ad esse equiparabili (ad esempio gli studenti degli istituti secondari che fanno esercitazioni di laboratorio) sulla presenza dei rischi nella scuola e sulle modalità di rimozione degli stessi.

In ogni caso il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il RLS e la RSU della presenza in istituto dei lavoratori occupati a vario titolo (es. dipendenti cooperative, co.co.co) e dei lavoratori chiamati dall'Ente proprietario degli immobili per tutti i lavori di manutenzione.

c. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un'importante figura prevista dal **Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.lgs.81/08). In tema scuola, la nomina del RSPP costituisce uno degli obblighi non delegabili del parte del Dirigente scolastico in qualità di Datore di lavoro. In quest'articolo approfondiamo proprio la figura del RSPP a scuola ed evidenziamo alcune sue caratteristiche: nomina, compiti, mansioni, incarico e compenso.

## **RSPP**

L'art. 17 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il Dirigente Scolastico deve individuare un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP), in possesso di determinati requisiti. Il RSPP è una figura prevista dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è il soggetto che **coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi** all'interno dei luoghi di lavoro che, nel nostro caso, è la scuola.

## **COME DIVENTARE RSPP A SCUOLA**

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza individua i **requisiti** che deve possedere il RSPP. Nella fattispecie essi sono:

- Titolo di studio di valore non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore o, in alternativa, esperienza in mansioni assimilabili a quelle del RSPP per almeno 6 mesi alla data del 13 agosto 2003;
- Attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di rischi sul lavoro e sicurezza delle attività lavorative (salvo che il soggetto possieda altro titolo di studio equipollente, come una laurea magistrale in ingegneria della sicurezza).

## **NOMINA RSPP SCUOLA**

All'interno delle sedi scolastiche, l'incarico di **Responsabile della Sicurezza** può essere affidato a:

- **RSPP interno:** in questo caso la figura è individuata tra il personale scolastico (docente o ATA);
- **RSPP esterno:** proveniente da enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure libero professionista esperto in sicurezza.

L'**affidamento dell'incarico** va eseguito in via prioritaria al personale interno all'istituto, oppure, in alternativa, interno ad un'altra istituzione scolastica. Solo in via secondaria, cioè nell'impossibilità di trovare una figura interna, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'Amministrazione scolastica.

## QUALI SONO I COMPITI DEL RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura ausiliaria del Dirigente Scolastico che ha il compito di garantire la **salute e la sicurezza all'interno delle sedi scolastiche**. Tale compito si declina nelle seguenti attività:

- vigilanza, formazione e informazione nei confronti del personale;
- gestione dei diversi protocolli di sicurezza adottati.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il RSPP collabora con il Dirigente nel definire i piani di sicurezza, ma anche nel denunciare eventuali irregolarità riscontrate. Inoltre egli si rapporta anche con le autorità esterne di vigilanza, controllo e polizia, collaborando alle ispezioni e ad ogni attività compiuta da tali autorità.

## MANSIONI RSPP SCUOLA

La legge indica nel dettaglio le mansioni che fanno carico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione scolastico. L'articolo 33 del D.lgs 81/08 precisa che per svolgere la sua funzione il RSPP deve provvedere a:

- Individuare e valutare i fattori di rischio all'interno dell'ambiente scolastico,
- Elaborare le misure di prevenzione e di protezione e verificare i sistemi di controllo e le strumentazioni di sicurezza installate nell'istituto;

- Elaborare le procedure e i protocolli di sicurezza;
- Proporre programmi di formazione e di informazione del personale scolastico in tema sicurezza e informarlo sui rischi potenziali.

## **LE FIGURE DELLA SICUREZZA A SCUOLA**

- il Responsabile è tenuto a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure che hanno incarichi di sicurezza a scuola come il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**) nonché con gli addetti alla gestione della emergenza . Attraverso la collaborazione di questi soggetti, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è possibile valutare i rischi e redigere l'apposito **Documento Valutazione dei Rischi** (DVR).

## **INCARICO RSPP SCUOLA**

- Di seguito riportiamo alcune indicazioni relative alle procedure che il Dirigente Scolastico deve seguire al fine di conferire l'incarico di RSPP. In base alla qualifica del potenziale RSPP, si avranno diverse modalità di conferimento dell'incarico come evidenziato nella tabella sottostante:

<b>Soggetti</b>	<b>Modalità conferimento</b>	<b>di</b>
Personale Scolastico interno all'Istituto	Circolare Scolastico	Dirigente
Personale interno all'Amministrazione scolastica ma appartenente a diverso Istituto	Bando pubblico riservato	
Dipendente enti e istituti specializzati in sicurezza o libero professionista	Bando Pubblico	

### COMPENSO RSPP

- La nomina del RSPP è subordinata alla stipula di un **contratto di prestazione d'opera** con relativo compenso onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale erogato al termine del contratto la cui durata è, in genere, di un anno (la durata dell'incarico è stabilita nel contratto).

## **La sicurezza è una priorità in vista dell'imminenza dell'inizio delle lezioni (Raffaella Briani- Anp)**

Intervento tempestivo ed efficace per sanare/migliorare situazioni critiche prima che le lezioni abbiano inizio.

Rapidità nell'individuazione e realizzazione del migliore intervento possibile in relazione al tempo a disposizione.

N.B.: I problemi legati alla sicurezza spesso non fanno rumore... occorre mantenere alta l'attenzione fin dall'inizio.

### **Aree da presidiare**

**Conoscenza dello stato dei luoghi**

**Documenti**

**Organigramma della sicurezza**

**Formazione**

- **Conoscenza dello stato dei luoghi -sopralluogo preliminare con RSPP e RLS**
- **Check list documenti**
- **Ricognizione formazione e organigramma**
- **Convocazione della riunione periodica**

Il primo passo per la sicurezza che il neods deve compiere è quello di varcare in modo consapevole la soglia della propria scuola.

## **Il sopralluogo**

Alleniamoci ad osservare con attenzione, ad intercettare velocemente 'cosa c'è che non va' e a proporre interventi ragionati ed adeguati per il miglioramento e l'implementazione della sicurezza

### **RILEVAZIONE FOTOGRAFICA + VERBALIZZAZIONE**

(Durante la prima settimana e, in ogni caso, con notevole anticipo rispetto all'inizio delle lezioni).

### **VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)**

**SE SI NOTA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA, SI DEVE PRENDERE UNA MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON:**

**tempestività, inequivocabilità, efficacia**

## **RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI**

Non si può dare soluzione autonoma ai problemi strutturali. **Segnalazione all' Ente locale** delle situazioni di rischio riferite alle strutture e agli impianti, dovuta ai sensi dell'art.18,c.3,D.Lgs.n.81/2008 e che è opportuno fare oggetto di valutazione all'interno del DVR, **non esonera da responsabilità l'istituto.**

**Necessità di predisporre misure organizzative alternative** giungendo fino all'interdizione dell'utilizzo di locali e impianti, nelle more della loro messa in sicurezza.

Cass.Pen.Sez.III,sent.n.30143del15/7/2016: “Sono di **esclusiva competenza dell'E.L.** titolare del potere di spesa le misure d'intervento c.d. “strutturali ed impiantistiche”.

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare il funzionamento degli impianti e dei sistemi di protezione attiva, la revisione periodica degli estintori
- La richiesta al committente della dichiarazione di conformità degli impianti ex art.7delD.M.37/2008
- La richiesta di rilascio del CPI(certificato di prevenzione incendi)
- Trasmissione dei certificati richiesti alle singole Scuole

## **Art 39 D.l. 129/2018**

Disposizione di natura regolamentare che **non ha efficacia modificativa e/o abrogativa dell'art.3, comma4, L.n.23/96**

Mera **possibilità** di effettuare **interventi di ordinaria manutenzione** (previa **delega** dell'E.L.) ed **interventi di straordinaria manutenzione**(in **accordo** con l'E.L.)

Solo in caso d'intervento **urgente ed indifferibile**, di **piccola manutenzione e riparazione**,s trettamente necessario a garantire lo svolgimento dell'attivitàdidattica, il DS può procedere all'affidamento senza preventiva delega **anticipando i fondi ed informando immediatamente l'E.L. ai fini del rimborso**

### **Chek list documenti di competenza della scuola (Spresal Emilia Romagna- revisione 2015)**

- DVR (particolare attenzione ai suoi elementi essenziali)
- Planimetrie della scuola con destinazione d'uso dei locali
- Piano di emergenza comprensivo del piano di primo soccorso e di gestione dell'emergenza sismica
  
- **Registro prove di evacuazione**
- **Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio**
- **Richiesta d'intervento/manutenzione al proprietario (Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti)**
- **Elenco e caratteristiche D.P.I.(+ modulo di consegna)**

- **Procedura Organizzazione Primo Soccorso con elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto e modulo di controllo**
- **Procedura per la verifica del divieto di fumo**
- **Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario/protocollo sanitario/idoneità**

**Importanza della riunione periodica (art. 35 D.Lgs.n. 81/2008): almeno 1 volta all'anno tra DS, RSPP, MC, RLS per**

- **esame DVR, andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria**
- **criteri di scelta ed efficacia dei D.P.I.**
- **programma di informazione e formazione**
- **codici di comportamento e buone prassi**
- **obiettivi di miglioramento**
- **convocazione anche su richiesta del RLS o a seguito di introduzione di nuove tecnologie verbalizzata**

## **Nomine**

**Nomina RSPP-** Verificare l'atto formale di nomina, requisiti e formazione

**Designazione Addetti SPP-** Verificare l'atto formale di nomina, requisiti e formazione

**Designazione Addetti emergenza** (evacuazione e prevenzione incendi - primo soccorso). Verificare l'atto formale di nomina e formazione

**Nomina Medico Competente-**Verificare la presenza della nomina

**Comunicazione elezione R.L.S.**

(Fonte: *check-list*SPRESAL Emilia-Romagna)

## **ATTENTI ALLA FORMAZIONE!**

### **E il preposto e il dirigente?**

Secondo l'art. 299 D.Lgs.n.81/2008, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, **pur sprovvisto di regolare investitura**, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici.

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Procedura definita da art.32 c.8 Dlgs 81/2008

Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
Procedura definita dall'art. 47 del Dlgs 81/2008

Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione possono rifiutare la nomina?

**Il datore di lavoro** deve

«nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla **loro salute e sicurezza**»

(art.18,comma1,letterac),delD.Lgs.n.81/2008)

**I lavoratori**

«**non possono**, se non per giustificato motivo, **rifiutare la designazione**»  
di addetto al primo soccorso e/o di (art.43,c.3,D.Lgs.n.81/2008)

## **FORMAZIONE**

La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro  
(art.37,c.12,D.Lgs.n.81/2008)

Per i docenti: art.29,c.1,CCNL comparto scuola 2007:

*“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione di lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.*

L’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, in applicazione dell’art.37 del D.Lgs.n.81/08, stabilisce che ciascun lavoratore riceva **formazione generale** per non meno di **4 ore** su:

- rischio
- danno
- prevenzione/protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti/doveri, sanzioni per i soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

Con riferimento ai rischi collegati alle loro mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di protezione e prevenzione, in coerenza con quanto contenuto nel DVR.

La **formazione specifica**, della durata minima di **8 ore**, deve essere ripetuta in caso di variazioni delle condizioni di lavoro(mansione o organizzazione del lavoro)

Per i lavoratori è previsto **un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore su aspetti non proposti in precedenza**, quali:

- gli approfondimenti giuridico-normativo
- gli aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti
- gli aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in Istituto
- le fonti di rischio e le relative misure di prevenzione

Destinatari della formazione in materia di sicurezza all'interno della scuola, oltre i lavoratori e gli studenti ad essi equiparati, sono:

- il dirigente scolastico che intenda svolgere direttamente l'incarico di RSPP
- l'RSPP e l'ASPP
- i dirigenti e i preposti
- l'RLS
- i lavoratori incaricati dell'evacuazione e dell'antincendio
- i lavoratori incaricati del primo soccorso

# ORE DI FORMAZIONE

## Quadro riassuntivo degli obblighi formativi

DESTINATARI	OBBLIGHI FORMATIVI	AGGIORNAMENTO	NOTE
RSPP	90 ore	40 ore nel quinquennio	
ASPP	76 ore	20 ore nel quinquennio	
dirigente	16 ore	6 ore nel quinquennio	possibili sia la formazione che l'aggiornamento in e-learning
preposto	8 ore	6 ore nel quinquennio	e-learning sia per alcuni argomenti della formazione sia per l'intero aggiornamento
RLS	32 ore	8 ore annue	
Incaricati prevenzione incendi e lotta antincendio	8 ore	Esercitazioni pratiche (prove d'evacuazione e di primo intervento e spegnimento fuoco) almeno una volta all'anno (cfr. DM Interno 10.3.98)	
incaricati primo soccorso	12 ore	4 ore nel triennio	
tutti i lavoratori	12 ore	6 ore nel quinquennio	

## L'individuazione del formatore

Requisiti: **Decreto Interministeriale del 06/03/2013**

Selezione: dopo il vano esperimento del previo interpello interno, può avvenire:

- mediante procedura di valutazione comparativa
- mediante affidamento diretto

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

## VERIFICHE DA EFFETTUARE...

- Verificare la formazione per la sicurezza relativa alle attività di PCTO degli anni scolastici precedenti
- *Verificare il sito web della IS:  
esiste una sezione dedicata alla sicurezza?  
(sistema UTILE, RAPIDO, SOSTENIBILE, ECONOMICO)*
  - Verifica la situazione relativa all'obbligo vaccinale

## Obbligo vaccinale

La Nota MI n. 20651 del 12 novembre 2020, “*Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022*”, dedica un paragrafo all'obbligo vaccinale, rinviando all'art. 3 bis del D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 119/2017.

### *art 3 bis:*

*1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonchè dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.*

*2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.*

*3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale*

*richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.*

*4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.*

*5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne impedisce la partecipazione agli esami.*

*A cura di Antonella Mongiardo*